Roma, 01 settembre 2021
(Prot. 11-IST/2021)
Inviata via posta certificata

Spett.le
Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del consumatore e la Normativa tecnica.

Divisione IV – *Promozione della concorrenza, semplificazioni per le imprese e servizi assicurativi*

Via Sallustiana, 53
00187 – Roma

Loro Sedi

Oggetto: schema di decreto del Presidente della Repubblica recante la disciplina organizzativa dell'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio e riassicurativi, ai sensi dell'articolo 108-bis del d.lgs n. 209/2005. Richiesta valutazioni ai fini AIR - ANAPA Rete ImpresAgenzia

ANAPA Rete ImpresAgenzia, associazione di rappresentanza degli Agenti di assicurazione professionisti, aderente al sistema Confcommercio, raccoglie l'invito di codesto Ministero a fornire le proprie valutazioni in ordine all'impatto dello schema di Decreto recante la disciplina organizzativa dell'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio e riassicurativi, ai sensi dell'articolo 108-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

La scrivente Associazione apprezza la ricezione parziale delle osservazioni già presentate il 27 novembre del 2015 nel documento riassumente la posizione comune di ANAPA, ACB, AIBA, SNA, UEA e allora UNAPASS, poi confluita in ANAPA Rete ImpresAgenzia, con il quale, in primis, si rilevavano i dubbi e le critiche sull'efficienza di un organismo di microvigilanza, verificando che tra i compiti dell'Organismo di cui all' art. 9 del predetto schema, non si ritrovano più altre funzioni se non quelle di tenuta del Registro e quelle complementari a tale funzione.

Pur tuttavia, si ritiene di rilevare che:

1) La costituzione dell'Organismo da parte delle associazioni e federazioni rappresentative a livello nazionale degli intermediari e delle imprese (art. 3 comma 2) non tenga conto della diversa funzione svolta proprio dalle imprese nel Mercato rispetto agli intermediari e degli interessi parzialmente diversi di cui sono portatrici. **Si suggerisce, perciò, di limitare il novero degli "associati" dell'Organismo di diritto privato alle sole associazioni di rappresentanza nazionale degli intermediari**, rendendo così l'ente di diritto privato un modello di autodisciplina dei soli soggetti vigilati ai fini della tenuta del Registro.

2) Con riferimento alla composizione degli organi e delle funzioni loro attribuite, **si ritiene che la redazione dell'atto costitutivo e dello statuto debba essere affidata all'Assemblea**, che rimane organo sovrano dell'Organismo, i cui componenti debbano essere nominati dal MISE di concerto con IVASS in numero paritetico e per i quali non possano valere le ragioni ostative di cui all' art. 5 commi 2 e 3.

3) La funzione di impulso dell'attività e di fulcro dell'Organismo si ritiene **non possa prescindere da criteri di rappresentatività diretta** anche in relazione alle responsabilità che la partecipazione all'associazione comporta. Mal si concilia, dunque, questo aspetto fondamentale con i requisiti di indipendenza richiesti dall' art. 5 comma 2 e 3 di cui si richiede l'abrogazione o, in subordine, la limitazione alle sole figure dei componenti l'organo di gestione e il direttore generale.

4) Parimenti **si ritiene che l'Organo di controllo, nominato dall' Assemblea, possa avere un numero di membri fino a 7** nel caso le associazioni di rappresentanza delle imprese fossero annoverate tra i soci costituenti l'Organismo, riservando così alle associazioni degli intermediari una maggioranza possibile direttamente o attraverso l'equivalente di patti parasociali.

5) Con riferimento all'autonomia finanziaria e a quanto previsto in termini di contributi iniziali e di sostentamento nel corso dell'attività, si ritiene sia necessario conoscere l'ammontare dei costi finora sostenuti dall' Autorità per l'espletamento della funzione, compreso quello di struttura ai fini di poter valutare un'ipotesi di bilancio di previsione. L'esternalizzazione del potere di determinazione dei contributi di vigilanza da porre a carico degli intermediari - seppur giustificabile dalla natura formalmente privata del soggetto esattore - priva l'Organismo della possibilità di un'autonoma valutazione della loro adeguatezza assoggettandolo così ad una forma indiretta di condizionamento economico da parte del potere politico/amministrativo.
Si suggerisce quindi di dotare l'Organismo della necessaria autonomia nella determinazione degli importi, quantomeno della misura percentuale al comma 1 sub c) dell'art. 13.

6) Nei rapporti con IVASS e con la vigilanza dell'Autorità, pur comprendendo la necessità di una conformità continuata dell'Organismo nell'espletamento delle sue funzioni, la possibilità di rimozione del Presidente o di uno dei membri dell'Organo di gestione e controllo per l'"inadeguatezza" di cui all' art.14 comma 4 lettera sub e) **si ritiene vada più specificatamente tipizzata al fine di uscir dall'alveo della discrezionalità amministrativa**. Si attribuisce, altrimenti, all'Istituto il potere di accertare l'eventuale causa di decadenza, l'incompatibilità o l'inidoneità di ciascun componente e, poi, l'autorità di scioglierne il rapporto.

7) **Si suggerisce, inoltre, di prevedere la possibilità di investire l'IVASS** attraverso reclamo del riesame delle delibere emanate dall'Organismo, in analogia con quanto previsto da CONSOB (art. 31, 6° comma, lett. f) TUF) relativamente all'iscrizione, alla cancellazione e alle cause di riammissione al Registro.

Ringraziando per l'opportunità di fornire il proprio contributo e con la consueta disponibilità al confronto e al dialogo con spirito collaborativo e costruttivo, anche attraverso incontri successivi ed in presenza, si porgono

Distinti saluti.

Il Presidente Nazionale
(Vincenzo Cirasola)